

Prot 2195
18/3/2020



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

VIA L. DE SETA, 87022 CETRARO - tel. 0982.97.82.11

Il Sindaco

Ordinanza n. 17 del 18/03/2020

Visto il decreto-legge 23 febbraio n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”,

Visti i DPCM del 01/03/2020 e del 11/03/2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.1 del 27/02/2020, n. 3 del 08/03/2020, n. 4 del 10/03/2020, n. 7 del 14/03/2020 e la n. 10 del 17/03/2020 nonché quella annunciata che dispone la chiusura del Comune di San Lucido;

Ritenuto che la rapida evoluzione della diffusione del Covid-19 richiede l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che anche in Calabria comincia a diffondersi il contagio con un aumento progressivo e preoccupante, in termini percentuali, dei riscontrati positivi;

Visto che tutti gli epidemiologi concordano che i prossimi giorni sono cruciali per l'evolversi del contagio da COVID-19;

Considerato che gli appelli per rimanere a casa vengono disattesi da molti e vengono messi in atto artefici per uscire dalle proprie abitazioni;

Viste le ordinanze del Presidente della regione Campania del 15/03/2020 che ha chiuso 5 comuni ed in particolare Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, dai quali vengono acquistati, e qui commercializzati, alcuni prodotti soprattutto caseari;

Vista la nota del Prefetto di Cosenza del 16/03/2020;

Visti gli articoli 50 e 54 DPR 267/2000;

ORDINA

- E' vietato ai commercianti ed ai singoli l'acquisto e la messa in vendita di prodotti agro-alimentari, non confezionati, provenienti dai comuni della Campania chiusi dal Presidente della suddetta regione e precisamente Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina;
- E' vietato circolare a piedi in 2 o più persone;
- E' vietato fino a nuova disposizione sostare o frequentare il lungomare del borgo , il lungomare di Lampezia, Piazza San Marco, Piazza Veneto-Trentina, Piazza del Popolo e il parco giochi Baden-Pawell.
- È vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria lungo le strade del comune di Cetraro , sulle spiagge o presso l'area portuale. Le predette attività possono essere svolte da soli e solo per motivi di salute dalle 06 alle ore 08 del mattino, possibilmente fuori dall'area urbana. Il Divieto è assoluto nei giorni di Sabato e Domenica ;
- Le esigenze dei propri animali da affezione devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio, avendo cura di lasciare pulito i luoghi del bisogno;
- Per i fumatori è consentito l'acquisto presso i tabaccai solo 2 volte a settimana;
- Non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di 1 volta al giorno e nel numero di 1 persona a famiglia;
- Le mascherine sono obbligatorie quando si entra negli esercizi commerciali e non e/o presso uffici pubblici ;
- E' vietato per chiunque, non residente, venire nella città di Cetraro, se non per lavoro o motivi di salute o assistere un proprio caro anziano o diversamente abile;
- Tutte le attività commerciali e non, escluse farmacie e parafarmacie di turno e le edicole per la sola vendita di giornali, dovranno rimanere chiusi la domenica.
- Sono vietate le visite ai defunti presso i cimiteri del territorio comunale, garantendo le sole operazioni di tumulazione degli stessi.
- che tutte le attività esercenti nel Comune di Cetraro facciano rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata e all'uscita degli esercizi o all'uso dei guanti monouso durante l'acquisto e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi.

- Dal 17/03/2020 chiunque abbia frequentato il Comune di San Lucido per motivi di lavoro o sia venuto a contatto con i soggetti positivi al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, dovrà porsi in quarantena obbligatoria con comunicazione immediata alle autorità locali e sanitarie.
- Dal 15/03/2020 chiunque abbia frequentato per motivi di lavoro i comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, dovrà porsi in quarantena obbligatoria con comunicazione immediata alle autorità locali e sanitarie.

La predetta ordinanza integra le precedenti emanate dal Comune di Cetraro e avrà effetto fino a nuova disposizione.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle responsabilità penali di cui all'art. 650 c.p.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo online del Comune di Cetraro e ne sia data massima diffusione attraverso mezzi di stampa, social e locandine;
- Che copia della suddetta venga trasmessa, tramite la Polizia Locale alle attività commerciali e non del Comune di Cetraro;
- Che copia dell'ordinanza venga trasmessa tramite PEC ai seguenti indirizzi:
- A S.E. il Prefetto di Cosenza;
- Al Comando dei Carabinieri di Cetraro;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro;
- Alla Polizia locale del Comune di Cetraro.

AVVISA

- che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199).
- Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

Il Sindaco
(prof. Angelo AITA)

